

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 30/2025 del 22 ottobre 2025.

Oggetto: certificazione al Fondo delle Risorse Decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2025 e sulla Preintesa per il riparto del fondo risorse decentrate – salario accessorio per l'anno 2025 (art. 40 comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/2001).

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di ottobre, il Revisore unico dott.ssa Maria Teresa Zironi, nominata dal Consiglio Comunale per il triennio 07.02.2024 – 06.02.2027 con deliberazione di C.C. del 30.01.2024 atto n. 4, ha terminato la verifica della documentazione relativa alla richiesta di certificazione all'oggetto indicata, ricevuta in data 15 ottobre 2025.

Viste le seguenti norme:

- l'art.8, comma 7 del C.C.N.L. del 16/11/2022 recante *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione.”*

- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 recante:

a) al comma 3-quinquies *“... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;*

b) al comma 3-sexies *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;*

- l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla*

corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

Visto il CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022 che all'art. 79 definisce le nuove modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate.

Vista la documentazione trasmessa al sottoscritto Revisore costituita da:

- 1) delibera di Giunta comunale n. 49 del 15/04/2025 con la quale sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la stesura del contratto collettivo integrativo decentrato parte economica 2025;
- 2) delibera di Giunta comunale n. 25 del 06/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività ed organizzazione 2025-2027;
- 3) determinazione n. 311/2025 del 23 aprile 2025 del Funzionario responsabile avente per oggetto: “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. ART. 79 C.C.N.L. 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI” con la quale è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 in euro 444.993,78;
- 4) Prospetto Fondo Salario Accessorio anno 2025 allegato “A” alla determina n. 311 sopra richiamata;
- 5) PREINTESA sul contratto collettivo integrativo decentrato – parte economica ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025 sottoscritta in data 09 ottobre 2025 in cui sono quantificate le risorse complessive disponibili per l'anno 2025 in Euro 444.993,78;
- 6) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ex art. 40, co. 3 sexies, D.Lgs. n. 165/01 predisposta dal Responsabile di Settore e sottoscritta in data 15 ottobre 2025;

Considerato:

- che in applicazione dell'art. 8 del CCNL 16/11/2022 i criteri per la destinazione delle risorse decentrate possono essere negoziati con cadenza annuale;

- che, come risulta dalla Relazione Tecnico Finanziaria il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022 e che le risorse previste per la contrattazione integrativa 2025 sono state stanziare in conto gestione 2025 secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata nel macroaggregato 101 del bilancio “Redditi da lavoro dipendente” e stanziare nei vari capitoli relativi al salario accessorio dei vari centri di costo (centri di responsabilità) finanziate con risorse ordinarie del bilancio ed impegnate nei limiti di spesa del fondo.

Verificato:

- che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge

n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio

- la spesa relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 per l'importo complessivo di Euro 444.993,78 è stata prevista nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 19/12/2024.

L'Organo di revisione **raccomanda** la necessità di assicurare il rispetto della seguente condizione:

- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Tutto ciò premesso il Revisore, per quanto di sua competenza,

Certifica

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge in vigore così come riportate nelle relazioni redatte ai sensi dell'art. 40 comma 3- sexties del D. Lgs. 165/2001 nel limite dell'importo complessivo di Euro 444.993,78 ed esprime parere favorevole sulla Preintesa sul contratto collettivo integrativo decentrato – parte economica ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025.

Lugo, 22 ottobre 2025

Il Revisore dei conti

(dott.ssa Maria Teresa Zironi) firmato digitalmente